



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 76/2021
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: affitto delle Malghe Fratte – Pra de Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta all'azienda agricola Maffei Fabio per la stagione di alpeggio 2021.

Il giorno **29.04.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- **Cerana Luca, Presidente;**
- **Bertolini Onorio;**
- **Pretti Daniela;**
- **Bolza Daniele;**
- **Giovanella Alberto;**
- **Simoni Cristian.**

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: affitto delle Malghe Fratte – Pra de Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta all’azienda agricola Maffei Fabio per la stagione di alpeggio 2021.

Con deliberazione n. 64/2021 il Comitato Amministrativo ha deciso di effettuare una gara per l’affitto delle Malghe Fratte – Pra de Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta per la stagione di alpeggio 2021, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore più alto in aumento rispetto al canone di affitto a base d’asta stabilito in 2.550,00 € per la stagione di alpeggio.

L’invito a presentare offerta è stato inviato a sei imprese agricole di allevamento locali iscritte alle sezioni prima e seconda dell’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.) di cui alla L.P. 11/2000 (prot. 820/2021). Entro il termine previsto nell’invito (ossia le 12.00 del 23 aprile scorso) di tali imprese solo l’azienda agricola Maffei Fabio di Pinzolo (TN) ha presentato la propria offerta, pari a 2.590,00 € (offerta prot. 882/2021, risultati prot. 898/2021). Peraltro, anche un’altra impresa ha presentato offerta (prot. 883/2021) ma questa è stata esclusa in quanto l’offerente non era stata invitata (comunicazione prot. 904/2021).

Conseguentemente, sulla base delle previsioni della deliberazione n. 64/2021 e dell’invito alla gara, nei prossimi giorni potrà essere stipulato il contratto di affitto in questione con l’azienda agricola Maffei Fabio, con spese (imposte di registro e di bollo) a totale carico dell’affittuaria.

Lo schema del contratto di affitto è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati). Detto contratto sarà stipulato con scrittura privata ma in tale atto ciascuna parte dovrà farsi assistere da un rappresentante di un’organizzazione professionale agricola tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’art. 23, c. 3, della L. 11/1971.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 “Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez”;
- vista la L. 168/2017 “Norme in materia di domini collettivi”, preso atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria” e vista la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 “Esame ed approvazione in via d’urgenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021”, ratificata dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di sottoscrivere il contratto di affitto già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 185 della L.R. 2/2018;


all’unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di affittare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della gara effettuata in esecuzione della deliberazione n. 64/2021, le Malghe Fratte – Pra de Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta all’azienda agricola Maffei Fabio per la stagione di alpeggio 2021 verso il canone di affitto di 2.590,00 € complessivi e alle specifiche condizioni previste nell’invito alla gara citato in premessa e nei relativi allegati (prot. 820/2021), inclusa la possibilità, a

discrezione insindacabile della Comunità delle Regole, di una proroga per ulteriori due stagioni di alpeggio (2022 e 2023);

2. di approvare lo schema del contratto di affitto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati), autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del contratto sulla base di detto schema e consentendo le eventuali modifiche ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria della registrazione del contratto e del recupero delle spese contrattuali;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di sottoscrivere il contratto di affitto già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.



alla delibera n. 076/2021 del 29.04.2021 del Comitato Amministrativo

CONTRATTO DI AFFITTO DELLE MALGHE

FRATTE - PRA DE MEZ, BRENTA BASSA E VALLESINELLA ALTA

Il giorno [redacted] 2021, tra le parti di seguito indicate: -----

> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),

Frazione Ragoli, in Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.i.v.a.

00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana,

nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche

solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato

Amministrativo n. 76/2021; -----

> azienda agricola Maffei Fabio, con sede a Pinzolo (TN) in Località

Dosdegna, c.f. [redacted], p.i.v.a. [redacted], iscritta nella sezione

prima dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.) di cui

alla L.P. 11/2000, legalmente rappresentata dal titolare sig. Fabio Maffei,

nato a [redacted] il [redacted], di seguito indicata anche solo

come "affittuaria", -----

rispettivamente assistite, ai sensi dell'art. 23, c. 3, della L. 11/1971, dai

sogetti di seguito indicati quali rappresentanti di organizzazioni

professionali agricole di livello provinciale: -----

> sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted]

[redacted] Via [redacted] n. [redacted], funzionario di [redacted]

> sig. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted]

[redacted] Via [redacted] n. [redacted], funzionario di [redacted]

Premesso: -----

a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria delle

Malghe Fratte - Pra de Mez, Brenta Bassa e Vallesinella Alta, tutte



situate sul C.C. Ragoli II; -----

b) che con invio del 16 aprile 2021 la Comunità ha effettuato una gara per

l'affitto di dette malghe per la stagione di alpeggio 2021 con il criterio di

aggiudicazione del valore più alto in aumento rispetto al canone di affitto

a base di gara stabilito in 2.550,00 € per la stagione di alpeggio; -----

c) che il 27 aprile 2021 detta asta è stata aggiudicata all'azienda agricola

Maffei Fabio, la quale ha offerto il canone di affitto di 2.590,00 € per la

stagione di alpeggio; -----

d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n.

76/2021, ha deciso di affittare le malghe in questione a detta impresa per

la stagione di alpeggio 2021 verso il canone di affitto di 2.590,00 €

complessivi e alle specifiche condizioni previste nell'invito alla gara di

cui sopra e nei relativi allegati, approvando lo schema del presente

contratto (privato dei relativi allegati); -----

Tutto ciò premesso

e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata,

affitta all'azienda agricola Maffei Fabio che, come sopra rappresentata,

accetta, i compendi immobiliari delle Malghe Fratte - Pra de Mez, Brenta

Bassa e Vallesinella Alta, costituiti come di seguito indicato: -----

a) Malghe Fratte - Pra de Mez: -----

> pascoli presenti sulle particelle forestali n. 75, 76 e 77, per una

superficie netta complessiva di circa 4,42 ha (superficie lorda

<p>complessiva circa 4,79 ha), costituenti parte delle p.f. 27/63 e 39/1 C.C. Ragoli II (località Fratte) e 27/1 e 39/2 C.C. Ragoli II (località Prà de Mez), indicativamente compresi tra le quote 1.200 e 1.300 mslm, come specificamente individuati nelle cartografie riportate nel disciplinare tecnico economico allegato sub A al presente contratto quale parte integrante e sostanziale; -----</p> <p>➤ cascina in località Fratte, costituita dalla p.ed. 119 C.C. Ragoli II, di 74 m², detto edificio è completamente privo di impianti ed arredi ed è utilizzabile unicamente come deposito e/o ricovero di fortuna; -----</p> <p>b) Malga Brenta Bassa: -----</p> <p>➤ pascolo presente sulle particelle forestali n. 53 e 56, per una superficie netta complessiva di circa 1,82 ha (superficie lorda complessiva circa 2,04 ha), costituente parte della p.f. 38 C.C. Ragoli II, indicativamente alla quota di 1.260 mslm, come specificamente individuato nelle cartografie riportate nel disciplinare tecnico economico allegato sub B al presente contratto quale parte integrante e sostanziale; -----</p> <p>➤ un locale (di circa 28 m²) ad uso esclusivo all'interno della cascina di Malga Brenta Bassa, costituita dalla p.ed. 121 C.C. Ragoli II; detto locale è completamente privo di impianti ed arredi ed è utilizzabile unicamente come deposito e/o ricovero di fortuna; -----</p> <p>c) Malga Vallesinella Alta: -----</p> <p>➤ pascolo presente sulla particella forestale n. 120, per una superficie netta complessiva di circa 4,68 ha (superficie lorda complessiva circa 5,22 ha), costituente parte delle p.f. 32 e 33 C.C. Ragoli II, indicativamente compreso tra le quote 1.650 e 1.700 mslm, come</p>	<p>specificamente individuato nelle cartografie riportate nel disciplinare tecnico economico allegato sub C al presente contratto quale parte integrante e sostanziale. -----</p> <p>In relazione a Malga Vallesinella Alta la Comunità evidenza che, quale ricovero di fortuna per il personale addetto all'alpeggio, potrà essere utilizzato un locale (di circa 27 m²) all'interno della cascina di Malga Vallesinella Alta, costituita dalla p.ed. 123 C.C. Ragoli II, seppur non in modo esclusivo in quanto il medesimo locale potrà essere utilizzato anche dagli escursionisti. -----</p> <p>L'affittuaria prende atto dello stato in cui si trovano gli edifici sopra indicati nonché dell'uso che di essi può essere fatto e si impegna a riconsegnarli in tale stato al termine di ciascuna stagione di alpeggio. -----</p> <p>Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità evidenza che negli edifici sopra indicati non sono presenti impianti di alcun tipo. -----</p> <p>Le parti prendono atto che gli edifici compresi nell'affitto sono censiti al catasto fabbricati nel seguente modo: -----</p> <p>➤ cascina in località Fratte: C.C. 302, p.ed. 119, foglio 13, zona censuaria 4, categoria A/6, classe 1, consistenza 2,5 vani, superficie 66 m², rendita 109,75 €, dati derivanti da variazione n. 829.001.1987 dell'1 aprile 1987 in atti dal 3 marzo 2004, indirizzo località Fratte, piano T; -----</p> <p>➤ parte della cascina di Malga Brenta Bassa: C.C. 302, p.ed. 121, foglio 18, zona censuaria 4, categoria A/6, classe 1, consistenza 2,5 vani, superficie 78 m², rendita 109,75 €, dati derivanti da variazione n. 831.002.1987 dell'1 aprile 1987 in atti dal 3 marzo 2004, indirizzo località Brenta Bassa, piano T. -----</p> <p>Art. 2 – Periodo</p>
---	---

I beni immobili compresi nell'affitto potranno essere utilizzati esclusivamente nella stagione di alpeggio 2021. Specificamente, i pascoli potranno essere utilizzati dall'affittuaria a partire dal 10 maggio 2021, per il loro approntamento al fine della successiva monicazione del bestiame, mentre gli edifici potranno essere utilizzati dall'affittuaria a partire dall'1 giugno 2021.	
Gli interi compendi immobiliari delle tre malghe potranno essere utilizzati fino al 30 settembre 2021. Pertanto, il periodo contrattuale inizierà il 10 maggio e terminerà il 30 settembre 2021. Peraltro, a discrezione insindacabile della Comunità, il contratto di affitto potrà essere prorogato per ulteriori due stagioni di alpeggio (ossia 2022 e 2023), alle medesime condizioni vigenti al momento della proroga. -----	
Sono esclusi la proroga ed il rinnovo taciti. -----	
In merito al recesso dal contratto di affitto e ai casi di risoluzione sarà applicato l'art. 5 della L. 203/1982. -----	
All'inizio e alla fine della stagione di alpeggio saranno effettuate, rispettivamente, la consegna e la riconsegna della malga, con le modalità indicate nei disciplinari tecnico – economici allegati sub A, B e C. -----	
Art. 3 – Canone di affitto	
Il canone di affitto per la stagione di alpeggio 2021 è stabilito, di comune accordo tra le parti, in 2.590,00 € (duemilacinquecentovanta virgola zerozero euro). Detto canone dovrà essere pagato in due rate: il primo 50% entro il 10 maggio 2021 ed il secondo 50% entro il 30 settembre 2021. -----	
A partire dall'eventuale stagione di alpeggio 2022 (in caso di proroga ai sensi dell'art. 2), il canone di affitto sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	

operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT (prendendo a riferimento il mese di marzo) e solo qualora detta variazione fosse positiva. -----	
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità cod. IBAN IT95R0807805624000097130159 presso La Cassa Rurale - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella soc.coop. -----	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di affitto secondo le scadenze sopra indicate costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di affitto comporterà, per l'affittuaria, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora. -----	
Art. 4 – Gestione delle malghe	
Le tre malghe dovranno essere gestite dall'affittuaria con l'osservanza scrupolosa di quanto previsto nel rispettivo disciplinare tecnico – economico (allegati sub A, B e C al presente contratto). -----	
L'affittuaria non potrà mutare, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente, la destinazione d'uso dei beni immobili che costituiscono le malghe. Inoltre, l'affittuaria non potrà subaffittare le malghe o concederle in uso gratuito, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto, salvo espressa autorizzazione in tal senso dalla Comunità. La violazione di tali prescrizioni costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----	


Inoltre, nella gestione delle malghe l'affittuaria dovrà effettuare le specifiche attività di seguito elencate, a proprie cura e spese: -----		> prato situato a valle di Via Vallesinella a Madonna di Campiglio (sulle p.f. 27/44, 27/45, 27/47, 27/48, 27/50, 27/51 e 27/52 C.C. Ragoli II), di circa 10.000 m ² ; -----
a) gestire in modo parsimonioso l'acqua sull'abbeveratoio situato in località Pra de Mez (collegato all'acquedotto Brenta), attuando scrupolosamente le prescrizioni che le saranno impartite dalla Comunità (verbalmente o in forma scritta) al fine di massimizzare il risparmio dell'acqua. In ogni caso, l'affittuaria esenta fin d'ora la Comunità da responsabilità per l'eventuale carenza di acqua, per qualsiasi causa; -----		> prato situato a monte di Via Mandron, a Madonna di Campiglio (sulla p.f. 27/65 C.C. Ragoli II), di circa 1.500 m ² ; -----
b) mantenere libero il chiuso del pozzetto posto in prossimità dell'abbeveratoio situato in località Pra de Mez; -----		> prato situato a valle della Casa di Caccia di Vallesinella (sulla p.f. 35/1 C.C. Ragoli II), di circa 1.000 m ² . -----
c) pulire le canalette di sgrondo delle acque meteoriche presenti sulla strada di accesso a Malghe Fratte – Pra de Mez, in modo da mantenerne l'efficienza, ogniqua/volta necessario durante la stagione di alpeggio; -----		Considerata l'ubicazione delle aree oggetto di sfalcio, l'eventuale concimazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti di origine minerale (con divieto assoluto di concimazione con effluenti zootecnici) ed in quantità commisurata ai fabbisogni della superficie foraggera e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia. -----
d) pulire, almeno una volta in ciascuna stagione di alpeggio, la canna fumaria del locale della cascina di Malga Brenta Bassa compreso nell'affitto; -----		La mancata effettuazione di tali sfalci, anche solo per una delle aree sopra indicate, costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----
e) effettuare correttamente la raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle attività di malga. -----		Le aree sopra indicate oggetto di sfalcio potranno essere denunciate dall'affittuaria al fine dell'ottenimento degli appositi contributi finanziari comunitari e provinciali. Peraltro, le medesime aree non sono oggetto di affitto e, pertanto, potranno essere utilizzate dalla Comunità per le proprie necessità, compatibili con l'effettuazione degli sfalci. -----
Infine, l'affittuaria si impegna a non commerciare presso le malghe prodotti di qualsiasi genere. Il mancato rispetto di tale condizione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----		Art. 6 – Accesso agli edifici
Art. 5 – Onere di sfalcio di altre aree		La Comunità, previo accordo con l'affittuaria, potrà accedere agli edifici compresi nell'affitto al fine di assicurarsi della loro buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza. -----
L'affittuaria, a proprie cura e spese, dovrà effettuare lo sfalcio delle aree di seguito indicate per almeno due volte in ciascuna stagione di alpeggio, di cui la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 agosto: -----		

<p align="center">Art. 7 – Responsabilità e assicurazione per r.c.</p> <p>L'affittuaria sarà ritenuta responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati agli edifici (inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti) e ai pascoli compresi nell'affitto, per colpa propria e delle persone dalla stessa dipendenti. -----</p> <p>Inoltre, l'affittuaria sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati a terzi, inclusa la Comunità, in ragione della gestione della malga. L'affittuaria, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detta gestione. -----</p> <p>A tal fine, l'affittuaria, all'inizio di ciascuna stagione di alpeggio, dovrà presentare alla Comunità una polizza assicurativa, valida per l'intera stagione di alpeggio, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (inclusa tra questi la Comunità) e prestatori d'opera derivante dalle proprie attività, compresa la gestione della malga, con un massimale non inferiore a 50.000,00 € per sinistro. -----</p>	<p>della normativa vigente, di comprovata affidabilità ed operanti sul mercato da almeno dieci anni, contenente espressamente le seguenti clausole: -----</p> <p>➤ validità ed operatività della garanzia sino a sei mesi dopo la scadenza del contratto di affitto; -----</p> <p>➤ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ.; -----</p> <p>➤ rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, Cod. Civ.; -----</p> <p>➤ operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Comunità; -----</p> <p>➤ inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale; -----</p> <p>➤ competenza del foro di Trento in caso di controversie. -----</p> <p>Inoltre, alla garanzia fidejussoria dovrà essere allegata la dichiarazione, resa da chi sottoscrive la garanzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di poter impegnare validamente il fidejussore. -----</p>
<p align="center">Art. 8 – Garanzia</p> <p>A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso, la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere all'affittuaria la presentazione di una garanzia di 1.295,00 € (milleduecentonovantacinque virgola zerozero euro) costituita con una delle modalità alternative di seguito indicate: -----</p> <p>a) deposito infruttifero sul conto corrente della Comunità; -----</p> <p>b) fidejussione prestata da istituti di credito o assicurativi autorizzati ai sensi</p>	<p>Qualora richiesta, detta garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati ai beni immobili e mobili compresi nell'affitto, per responsabilità dell'affittuaria e delle persone da essa dipendenti, come pure per il mancato pagamento di canoni di affitto. -----</p> <p>In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere integralmente ricostituita dall'affittuaria entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. -----</p> <p>La mancata costituzione (o ricostituzione) della garanzia entro il termine</p>

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 29.04.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 04.05.2021 al 14.05.2021**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani